

COMUNE DI MUGGIO'

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle Sedute del 3 Marzo e 7 Aprile 1995 con Deliberazioni n. 42 e 59.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Il Comune

Art. 1

Il Comune di Muggiò e lo statuto

1. Gli abitanti di Muggiò, costituitisi in Comune nell'anno 1860, vogliono, dandosi lo statuto, attuare pienamente i principi della propria autonomia, secondo l'ordinamento nazionale e i contenuti della Carta Europea di Strasburgo, nel contesto della provincia, della regione, dello Stato Italiano ed in particolare esaltare i valori della vita, della pace, della solidarietà, della tolleranza, dell'eguaglianza e delle libertà civili, sociali, morali, economiche e politiche, dettati dalla Costituzione repubblicana. Lo statuto promuove il diritto di tutti, uomini e donne, a partecipare e realizzare tali valori, per sé, per la comunità e per tutti coloro che giungono nel nostro Paese per essere liberi ed uguali indipendentemente dalla razza, dalla religione, dalle opinioni politiche e culturali, dall'età.
2. Il Comune di Muggiò, sito in Brianza, esercita le proprie funzioni e prerogative statutarie sul territorio confinante a nord con Desio, a nord-est con Lissone, a est con Monza, a sud con Cinisello Balsamo, a ovest con Nova Milanese (allegato I).
3. Il Comune di Muggiò si fregia dello stemma e del gonfalone distinti da una ruota dentata in campo rosso e bianco con corona turrita, fregio in alloro e quercia con la scritta "Città di Muggiò" (allegato II e III). L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Il Comune ha sede rappresentativa nella Villa municipale (Villa Casati) e da estendersi ai Palazzi già Isimbardi e d'Adda, siti nel centro storico. Il Comune avrà uffici decentrati alla Taccona e nel territorio come disposto dal Consiglio comunale.

Art. 2

Finalità generali

1. Il Comune di Muggiò è ente territoriale autonomo a competenza generale e promuove la partecipazione democratica di tutti coloro che abitano ed operano sul territorio, come singole persone e come associazioni, alle attività sociali, economiche e politiche della comunità. Il Comune ne cura gli interessi comuni e pubblici al fine di consentire a tutti pari opportunità di vita e di ruolo nella nostra società, garantendo ciò anche con interventi diretti alle persone più deboli per condizione fisica, psichica, di età o di origine ed in particolare tutelando la maternità e l'infanzia. Il Comune favorisce inoltre ogni iniziativa atta a promuovere per le donne pari opportunità in sede di inserimento nelle attività economiche e nelle formazioni sociali. Il Comune salvaguarda il territorio della comunità, ne tutela

l'ambiente naturale da inquinamenti e sprechi, ne protegge e valorizza le memorie storiche, ne cura e gestisce il patrimonio pubblico, in aree, opere e servizi.

2. Per il miglior svolgimento dei suoi compiti il Comune di Muggiò promuove e partecipa alle intese tra enti locali che abbiano comuni interessi territoriali di natura sociale, culturale ed economica ed inoltre riconosce e valorizza le organizzazioni di volontariato e di cooperazione come soggetti originali di sviluppo ed organizzazione della propria comunità.

Art. 3

Compiti e funzioni del Comune

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e tramite i propri organi e le proprie strutture ed uffici, opera per raggiungere i fini generali di cui sopra. In particolare il Comune svolge, singolarmente o con altri enti associati o consorziati, nel rispetto dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e dei criteri di programmazione, semplicità di procedure e informazione, pubblicità e trasparenza degli atti, per le proprie competenze in collaborazione ed attuazione delle decisioni proprie della provincia, della regione e dello Stato, le seguenti funzioni amministrative principali:
 - a) difesa del suolo e dell'aria dagli inquinamenti, dal depauperamento e dissesto idrogeologico; tutela delle risorse idriche; smaltimento dei rifiuti; salvaguardia ecologica per la protezione e ricostituzione e valorizzazione del patrimonio verde e boschivo nonché delle specie animali;
 - b) salvaguardia e valorizzazione dei beni storico - ambientali e culturali;
 - c) pianificazione del territorio comunale per un corretto uso delle aree agricole ed urbanizzate ai fini pubblici e privati;
 - d) controllo dell'attività edilizia pubblica e privata per il rispetto delle leggi e norme vigenti e per garantire il complessivo decoro urbano;
 - e) realizzazione di alloggi e centri di accoglienza per coloro, italiani e non, che per ragioni sociali, economiche o di salute si trovano in difficoltà;
 - f) realizzazione ed organizzazione delle opere e dei servizi di urbanizzazione primaria e gestione dei servizi relativi come quelli di raccolta ed erogazione dell'acqua e delle risorse energetiche, raccolta smaltimento e depurazione degli scarichi urbani, organizzazione della circolazione, dei trasporti, delle aree e isole a pedonalità protetta;
 - g) realizzazione ed organizzazione delle opere e dei servizi di urbanizzazione secondaria nonché a carattere generale come quelli scolastici, sanitari, sociali, culturali, sportivi, commerciali e di servizio allo sviluppo economico, di tempo libero, giardini e parchi pubblici, cimiteriali ed in generale quelli inerenti la cura degli interessi della popolazione, la funzionalità e abbellimento della città;
 - h) promozione di gemellaggi ed altre forme di riconoscimento e collaborazione con enti locali di altri Paesi al fine di esaltare i valori della pace, della solidarietà e della convivenza tra popoli;
 - i) polizia amministrativa, funzioni di propria competenza per i controlli e la prevenzione.

Partecipazione all'organizzazione degli interventi di protezione civile.

2. Il Comune, inoltre, gestisce per conto dello Stato i servizi di anagrafe, stato civile, statistica, di leva militare, elettorale e le ulteriori funzioni statali affidate al Sindaco ed alla polizia municipale.
3. Il Comune esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalla regione e dalla provincia per curare gli interessi della comunità.
4. Il Comune, per l'adempimento dei propri compiti, cura e realizza beni demaniali e beni patrimoniali.
5. Il Comune applica, nelle forme di legge, tasse, imposte, tariffe, oneri e contributi relativi alla realizzazione e gestione dei servizi di propria competenza o attribuiti.

6. Il Comune assume la programmazione come metodo di attuazione ed intervento definendo programmi generali e settoriali coordinati al proprio interno e partecipando alla definizione di quelli regionali e provinciali.
7. Il Comune favorisce la diffusione dell'informazione promossa da singoli e da associazioni ed è garante della informazione ai cittadini sulle proprie attività e su fatti, atti, dati e notizie in suo possesso che interessino la vita della comunità, in particolare per tutto quanto investa l'informazione su rischi ambientali, sulla salute, sulla criminalità, sulla partecipazione e sulla pace. Nella Villa municipale, alla Taccona e nelle sedi decentrate, è realizzato apposito spazio da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi come disposto dalle leggi vigenti e apposito spazio per le informazioni comunali o di altri.
8. Per l'attuazione dei propri compiti il Comune approva appositi regolamenti e promuove forme di decentramento e partecipazione.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Gli organi

Art. 4

Organi istituzionali del Comune e loro compiti

1. La comunità esprime con libere elezioni e nelle forme di legge gli organi del Comune e, nelle forme previste dallo statuto, partecipa alla definizione di programmi, scelte ed indirizzi per l'amministrazione della comunità stessa e del suo territorio.
2. Agli organi elettivi la comunità affida con lo statuto, nel rispetto delle funzioni attribuite dalle leggi, il compito di rappresentarla di realizzare i principi e le finalità stabilite dallo stesso, dalle leggi e dal costume di democratica convivenza, tolleranza e partecipazione.
3. Il Consiglio comunale e il Sindaco sono organi elettivi. Al Consiglio comunale, anche tramite l'ausilio delle commissioni consiliari interne permanenti, riconosciute come organi istituzionali, la comunità affida il compito di indirizzare e controllare l'attività e la gestione politico-amministrativa nonché il raggiungimento e rispetto degli obiettivi stabiliti dai programmi sottoscritti ed approvati. Al Sindaco la comunità affida il compito di capo dell'amministrazione comunale e di legale rappresentante dell'ente. La comunità inoltre ne riconosce i compiti di ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e di responsabile della sanità per le competenze attribuitegli dalla legge.
4. Al collegio dei revisori dei conti sono affidate le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
5. Al difensore civico sono affidati i compiti di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 5

Consiglio comunale, consiglieri, gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale, composto ai sensi di legge, è presieduto dal Presidente del Consiglio, che si avvale di personale comunale con funzioni anche di segreteria, così come disciplinato dall'apposito regolamento. Il Presidente è eletto fra i consiglieri secondo le modalità previste nel regolamento assicurando, almeno nelle prime due votazioni, maggioranze qualificate che consentano il formarsi di un ampio consenso sulla figura del candidato. Contestualmente e con le modalità da stabilirsi dal regolamento il Consiglio elegge un vicepresidente con funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza, vacanza od impedimento del Presidente e del vicepresidente la presidenza è assunta dal

consigliere anziano ai sensi di legge o, in assenza, da colui che nella graduatoria di anzianità lo segue immediatamente. Nei casi di vacanza del Presidente o del vicepresidente il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente o vicepresidente entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

2. Fatte salve le altre attribuzioni di legge, il Presidente del Consiglio:
 - a) sentito il Sindaco convoca il Consiglio fissandone gli ordini del giorno;
 - b) ordina e promuove l'attività dell'organo assembleare, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo;
 - c) tutela le prerogative dei consiglieri, delle cui funzioni garantisce il pieno esercizio;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni indirizzate al Consiglio.
3. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, salvo maggioranze speciali previste dalla legge e dallo statuto. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del regolamento, la seconda convocazione contenente lo stesso ordine del giorno, effettuata in altro giorno sarà valida con la presenza di almeno quattro dei consiglieri assegnati.
4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi per i quali la legge ed il regolamento prevedano la seduta segreta.
6. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi diversamente disposti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
7. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza motivazioni giustificate o conosciute, sono dichiarati decaduti e successivamente surrogati. I Consiglieri rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, pertanto l'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un partito non ne limita la libertà di opinione e di voto ed essi sono individualmente responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale di fronte alla comunità ed alle leggi. La proclamazione dei consiglieri, la loro convalida, dimissione o decadenza avviene secondo le norme di legge. Per svolgere il loro mandato negli interessi della comunità i consiglieri accedono ed ottengono documenti, in esenzione di spesa, su tutte le informazioni in possesso degli organi ed uffici comunali e di quelli, aziende, società o enti, dipendenti, associati o consorziati. Essi inoltre promuovono in commissione ed in Consiglio, proposte personali o di gruppo nonché il confronto, dibattito, giudizio sui temi sociali, politici ed amministrativi e sugli atti del Comune. I Consiglieri promuovono altresì, nelle forme di legge, il controllo del competente comitato regionale sulle deliberazioni della Giunta.
8. I consiglieri inoltrano istanze, interrogazioni e interpellanze al Sindaco; il regolamento disciplina le modalità di presentazione e di risposta delle stesse.
9. I consiglieri, gli assessori e in generale gli eletti o nominati negli enti ed aziende pubbliche rendono noto i redditi posseduti con le stesse forme previste dalla legge per i casi in cui vi è obbligatorietà.
10. In apposito regolamento sono disciplinati: il funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta, delle commissioni e di altri organismi comunali; le modalità di decadenza della carica di consigliere; la partecipazione degli stessi alla attività politico – amministrativa dell'ente; le modalità per garantire l'accesso alle informazioni; le dichiarazioni di segretezza o riservatezza delle stesse; le modalità di pubblicizzazione del reddito degli eletti e dei nominati; la promozione dei controlli sugli atti deliberativi e quant'altro interessi lo svolgimento del mandato di consigliere.
11. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare. Anche un solo consigliere è considerato gruppo, purché appartenente ad una lista che abbia partecipato alla competizione elettorale. Fuori da quest'ultimo caso i consiglieri singoli che dichiarino di non appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto. Un nuovo gruppo può essere

formato da non meno di due consiglieri che dichiarino di voler uscire dal rispettivo gruppo di appartenenza. Ogni gruppo nomina un capogruppo dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale; nelle more, o comunque in assenza di tale designazione, è capogruppo il consigliere che, all'interno dello stesso, ha riportato la maggior cifra individuale, come risulta dal verbale contenente il risultato delle elezioni.

12. E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o da un suo sostituto; il funzionamento e le attribuzioni della conferenza sono disciplinate dal regolamento. Ai lavori della stessa ha diritto di partecipare il Sindaco o un suo delegato.
13. Non oltre dieci giorni dall'inizio della campagna elettorale ciascun candidato alla carica di Sindaco o di consigliere comunale presenta al segretario comunale una dichiarazione preventiva avente ad oggetto i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo che intende utilizzare a sostegno della propria campagna elettorale; nella dichiarazione sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche, delle associazioni e in generale di tutti gli enti che finanziano od altrimenti sostengono la campagna elettorale. Le variazioni sono segnalate al segretario con le medesime modalità entro il terzo giorno antecedente la data delle elezioni. Della documentazione così raccolta il segretario organizza idonea pubblicità. Entro dieci giorni dall'effettuata votazione ogni candidato presenta al segretario il rendiconto delle spese direttamente o indirettamente sostenute, che anche in tal caso organizza idonea pubblicità. Le precedenti disposizioni si applicano anche alle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale; in tal caso la dichiarazione ed il rendiconto sono presentati e sottoscritti dal responsabile politico delle liste oppure, in mancanza, dal capolista.

Art. 6

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare e svolge le proprie competenze coi contenuti e nelle forme definite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio comunale adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno su temi e avvenimenti di natura politica, sociale, economica, culturale interpretando, con tali atti, la volontà della comunità anche per interessi più generali a carattere nazionale ed internazionale.
3. Il Consiglio comunale, in apposita sessione da tenersi entro il mese di luglio di ciascun anno, determina i principi e gli indirizzi a cui la Giunta comunale dovrà attenersi per la formazione del progetto di bilancio preventivo per l'esercizio successivo con particolare riguardo a piani, programmi, servizi e politica tariffaria. Il Consiglio inoltre, in sede di approvazione del bilancio preventivo, valuta lo stato di attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio stesso, ed approva ordini del giorno che sollecitino, indirizzino e promuovano l'attività degli altri organi, di tutta l'amministrazione comunale e di altri enti direttamente o indirettamente responsabili dell'attuazione dei suddetti indirizzi generali di governo.
4. Il Consiglio comunale, in particolare, adotta tutti gli atti fondamentali che regolano, programmano e guidano il comportamento e l'attività degli organi, dei servizi, e in generale di tutto quanto concerne l'attività del Comune. In particolare il Consiglio svolge la propria competenza su: l'approvazione e modifica dello statuto nonché il controllo generale del rispetto dello stesso; la nomina delle commissioni interne permanenti, temporanee e speciali, di altri organismi istituzionali anche decentrati, del comitato della consulta, del difensore civico, nonché di tutte quelle ad esso espressamente riservate dalla legge; la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; l'organizzazione dell'ente; tutti i regolamenti sia di natura politica che funzionale che regolano il comportamento e l'attività degli organi, delle

commissioni e degli organismi, degli uffici, dei servizi, per guidare l'attività stessa dell'amministrazione e per i settori volti al controllo delle attività della cittadinanza; gli atti concernenti la costituzione di partecipazione a consorzi, l'assunzione diretta, la concessione o il convenzionamento di servizi pubblici, le aziende o istituti soggetti alla vigilanza del Comune; l'istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina delle tariffe per l'utilizzo di beni e servizi; progetti, piani e programmi di natura economica, finanziaria, urbanistica, edilizia, ambientale, di realizzazione e gestione dei servizi e di opere pubbliche (come i bilanci annuali e poliennali e relative variazioni; relazione e programmi generali di previsione, di natura politica e amministrativa; i piani finanziari di realizzazione e gestione dei servizi e di opere pubbliche; i piani urbanistici generali e di dettaglio; i programmi poliennali di attuazione; i pareri ed i criteri guida relativi alle sopracitate competenze); l'approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco. Il conto consuntivo dovrà essere corredato da una apposita relazione della Giunta sullo stato delle attività dell'ente.

5. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo nelle forme di legge, secondo i contenuti dello statuto e lo specifico regolamento sul comportamento e attività degli organi e degli uffici e servizi comunali; istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi, attuate per conto del Comune o alle quali il Comune stesso partecipa.
6. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione dei Bilanci e dei consuntivi o quando lo ritenga opportuno avvalendosi anche della collaborazione dei revisori dei conti, esercita funzioni di controllo.

Art. 7

Commissioni e nomine

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni di indagine possono accedere agli atti e ai dati del Comune e degli enti dipendenti nonché convocare e sentire il Sindaco, la Giunta ed i consiglieri in carica, i dipendenti comunali, il segretario comunale, i revisori dei conti, gli amministratori e i dipendenti degli enti funzionalmente dipendenti dal Comune. Il regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni di indagine.
2. Il Consiglio comunale istituisce, non oltre la seduta successiva a quella nel corso della quale è stato eletto il Presidente del Consiglio, le commissioni interne permanenti che sono: commissione bilancio, programmazione ed affari generali; commissione sanità, sicurezza sociale e assistenza, economia lavoro ed alloggi; Commissione urbanistica, ecologia, lavori pubblici e territorio; commissione istruzione e cultura, sport e tempo libero; commissione per il regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali. Le commissioni interne permanenti, statutarie o altre che il Consiglio voglia nominare successivamente, sono composte da non più di sette Consiglieri di cui massimo tre per la minoranza consiliare. La composizione delle commissioni, nella rispettiva consistenza numerica, riflette in modo proporzionale la consistenza dei gruppi consiliari. La proporzionalità viene valutata sul numero complessivo dei componenti delle commissioni istituite. Sono componenti, ma senza diritto di voto, anche i capigruppo in modo da garantire la partecipazione ed informazione anche ai gruppi minori eventualmente non presenti in tutte le commissioni. Il Consiglio comunale potrà nominare, per ogni commissione interna, due esperti o cultori della materia (uno proposto dalla maggioranza ed uno dalla minoranza) con diritto di parola ma non di voto. Alle commissioni interne permanenti sono affidati compiti istruttori e consultivi di proposte e provvedimenti degli altri organi comunali. Le commissioni, qualora lo ritengano indispensabile per lo svolgimento

del proprio compito, invitano il Sindaco, l'assessore o altri amministratori e rappresentanti del Comune e delle forze sociali, politiche ed economiche a riferire o partecipare ai lavori. Le commissioni si avvalgono altresì della presenza dei funzionari e dipendenti del Comune e di enti ed aziende dipendenti controllate dal Comune nonché di professionisti incaricati dal Comune o persone qualificate per l'espletamento del loro compito istruttorio e consultivo. Le sedute delle commissioni interne e permanenti sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

3. Le commissioni speciali e temporanee, composte di norma in analogia con quelle interne permanenti, possono anche essere composte da persone estranee al Consiglio e ad esse il Consiglio affida compiti specifici di studio, indagine conoscitiva, ed elaborazione di proposte su temi di particolare rilevanza per gli interessi della comunità.
4. Il regolamento relativo al funzionamento degli organi istituzionali disciplina la nomina delle presidenze e vice - presidenze, composizione e svolgimento dei lavori, atti degli organi elettivi e dell'amministrazione in generale ad assoggettare al parere preventivo delle commissioni interne permanenti e quant'altro occorra per il buon andamento dei lavori e dei tempi di decisione.
5. Ferma restando la disciplina legislativa vigente, le nomine dei rappresentanti comunali negli organi di enti, aziende ed istituzioni si fondano sulla considerazione degli interessi generali della comunità e sulla capacità ed indipendenza di giudizio dei candidati. Prima di effettuare le nomine ai sensi di legge il Sindaco informa il Consiglio comunale.

Art. 8

Sindaco e Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori, di cui almeno quattro scelti al di fuori del Consiglio comunale.
2. Salvi i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla legge, non possono essere contemporaneamente membri della Giunta gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
3. Il Sindaco nomina gli assessori, tra cui un vice Sindaco, e ne comunica i nominativi al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Nella medesima seduta di cui al comma 3 il Sindaco illustra e propone al Consiglio i propri indirizzi di governo che debbono avere ad oggetto programmi specifici elaborati alla luce delle esigenze della comunità locale; il Consiglio discute ed approva ai sensi di legge.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade ed il Consiglio si scioglie ai sensi di legge; nelle more del rinnovamento degli organi elettivi l'esercizio delle funzioni sindacali è assunto dal vice Sindaco ai sensi di legge, il quale assume le medesime funzioni anche nel caso di assenza, temporaneo impedimento o sospensione del Sindaco; nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vice Sindaco le funzioni sindacali sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
6. Le dimissioni del Sindaco divengono efficaci ed irrevocabili nei termini e determinano gli effetti previsti dalla legge.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori ai sensi di legge; sostituisce l'assessore o gli assessori dimissionari o revocati entro quindici giorni dandone motivata comunicazione al Consiglio. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità alla carica dell'assessore, così come nei casi di sospensione e decadenza, vale quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
8. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.

Art. 9

Funzioni e competenze della Giunta e del Sindaco

1. Il Sindaco e gli assessori, per le specifiche competenze, ricevono, ascoltano ed informano la cittadinanza per i problemi della comunità.
2. Nelle funzioni pubbliche e di rappresentanza il Sindaco si fregia della fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra e, ove necessario, del simbolo del Comune.
3. Il Sindaco assegna agli assessori deleghe per l'esercizio di funzioni specifiche ed omogenee per settori di attività del comune, rientranti nelle sue competenze di legge. Le deleghe rendono il delegato pienamente responsabile delle funzioni attribuite e possono essere revocate dal Sindaco. Il Sindaco comunica al Consiglio le deleghe conferite agli assessori nella prima adunanza successiva al conferimento stesso ed informa il Prefetto.
4. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti; convoca e presiede la Giunta, di cui esprime l'unità politica e amministrativa; promuove e coordina l'operato degli assessori al fine di portare ad attuazione gli indirizzi di governo approvati dal Consiglio. Il Sindaco provvede altresì a fissare gli ordini del giorno delle sedute della Giunta.
5. Il Sindaco sovrintende, con atti di indirizzo e di controllo, al funzionamento degli uffici, dei servizi, degli interessi del comune in aziende speciali e in società di capitali ed all'esecuzione degli atti, avvalendosi della collaborazione degli assessori e, secondo le proprie direttive, del segretario generale. Il Sindaco può delegare al segretario comunale ed ai funzionari l'espletamento di funzioni sindacali di mera gestione, nei limiti sanciti dalla legge ed in ogni caso informandone la Giunta e la conferenza dei capigruppo.
6. Il Sindaco adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi puntuali previsti dalla legge; in particolare:
 - a) promuove ed assume iniziative per concludere gli accordi di programma;
 - b) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni di legge;
 - c) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - d) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
7. Il Sindaco emette ordinanze per l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti e per prescrivere comportamenti e compiti necessari per l'interesse generale.
8. Il Sindaco, come ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune ed inoltre adotta ordinanze e provvedimenti contingibili ed urgenti, nei modi previsti dalla legge, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene pubblica, edilizia e polizia locale, per prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità dei cittadini.
9. La Giunta comunale collabora con il Sindaco promuovendo, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, l'attuazione dei contenuti degli indirizzi di governo e i piani e programmi deliberati dal Consiglio quali atti fondamentali. A tal fine la Giunta, quando non si tratti di definizione di indirizzi generali, avvalendosi anche del parere delle commissioni interne permanenti e secondo le modalità previste dal regolamento, sottopone al Consiglio proposte complete in ogni sua parte, redatte ed istruite anche dal punto di vista formale per l'adozione da parte del Consiglio stesso.
10. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni e competenze su tutti gli atti di amministrazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti non riservino al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, di legge e statutarie, del sindaco, del segretario generale o dei funzionari. Essa, in ogni caso, coadiuva il Sindaco nello svolgimento dell'attività preordinata all'attuazione degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio.
11. La Giunta comunale riferisce al Consiglio in ordine alla gestione dell'ente, formulando anche apposita relazione con dati statistici sulle attività e i servizi, in sede di approvazione del conto consuntivo. Di norma le sedute della Giunta non sono pubbliche se non per i casi e con le modalità previste dal regolamento.

12. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio preventivo, una relazione concernente lo stato di attuazione del regolamento di organizzazione e della dotazione organica, la valutazione della sua adeguatezza in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, nonché le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione. Sulla base delle risultanze della relazione predetta la Giunta propone al Consiglio le modifiche al regolamento e alla pianta organica.
13. Il Sindaco rende noto ai capigruppo le delibere assoggettate ad ordinanza istruttoria da parte del comitato regionale di controllo.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

CAPO I

Istituti

Art. 10

Partecipazione popolare, consulta cittadina, difensore civico, diritto d'informazione del cittadino

1. Il Comune riconosce e valorizza le associazioni che promuovono il volontariato e che svolgono la propria attività ed opera sul territorio per fini di solidarietà umana, sociali, di protezione ambientale, culturali sportivi e di tempo libero, sanitari, di rappresentanza di categorie ed in generale per fini di pubblico interesse.
2. Al fine di promuovere la partecipazione e la trasparenza delle scelte amministrative è istituita la consulta cittadina composta dalle rappresentanze di enti, associazioni, istituti, cooperative e confessioni religiose, operanti sul territorio, ed inoltre dalle rappresentanze sociali, di categoria, sindacali e politiche, da coloro che sono stati precedentemente eletti o nominati in cariche pubbliche, da consiglieri e componenti di commissioni in carica e da riconosciute personalità.
3. La consulta è convocata almeno una volta all'anno per esprimersi sul bilancio comunale, sullo stato dei servizi e attività, sulla qualità dell'ambiente e della vita della comunità, sugli interventi di solidarietà verso i più deboli o in difficoltà, sullo stato dell'ordine pubblico ed in generale sui temi di interesse cittadini. La consulta è convocata anche in altre occasioni per temi rilevanti come quello di piani e programmi generali di natura territoriale, sociale ed economica.
4. Il Consiglio comunale nomina in prima votazione con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, o successivamente con maggioranza assoluta, nel rispetto dell'equità e del pluralismo, ogni tre anni il comitato organizzatore della consulta, composto da consiglieri comunali, da cittadini e rappresentanti di associazioni e categorie. Il comitato elegge una propria presidenza e sentito il Sindaco, indice la consulta. Il regolamento sulla partecipazione detterà le forme, le procedure ed i tempi per l'attività della consulta. La consulta si riunisce in locali ed usa servizi posti a disposizione dall'amministrazione comunale.
5. Il Comune riconosce alle associazioni che non hanno fini di lucro il diritto: di accedere ad atti ed informazioni sull'attività amministrativa; di utilizzare le strutture ed i servizi comunali messe a disposizione da parte del Comune stesso e nelle forme previste dal regolamento che saranno improntate al principio dell'equità e del pluralismo; di partecipare a commissioni o altri organismi consultivi ed in particolare alla consulta cittadina.
6. Il Comune, al fine di valorizzare la partecipazione e di potenziare la qualità dei servizi stipula accordi: nel rispetto dell'autonomia delle parti, con le associazioni per la loro partecipazione, anche ausiliaria, alla gestione dei servizi.

7. Alle associazioni possono essere riconosciuti vantaggi economici tramite contributi comunali o per lo svolgimento di servizi convenzionati col Comune e comunque secondo le indicazioni del regolamento.
8. Il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle proprie competenze, ricorrono alla consultazione di parte della popolazione, per tipo di interesse; età o utenza dei servizi, per territorio, con questionari, sondaggi d'opinione e indagini demoscopiche ed altre forme ritenute idonee, assemblee, udienze o interpellando i rappresentanti sindacali, di categoria o di associazione. La deliberazione per l'avvio della consultazione contiene anche le modalità ed i termini di indizione e svolgimento. I risultati della consultazione sono citati negli atti di interesse della consultazione stessa. Il regolamento prevederà forme e modi di eventuali consultazioni obbligatorie.
9. I cittadini, singoli o associati, residenti o operanti sul territorio per ragioni di lavoro, di professione, studio o domicilio, anche non di nazionalità italiana, hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte per migliorare i servizi, per collaborare alle scelte amministrative, per tutelare gli interessi generali e intervenire nella solidarietà verso singoli, famiglie o gruppi in difficoltà.
Il Sindaco, in concerto con la Giunta, verifica che le richieste e proposte di cui sopra comportino o meno decisioni e deliberazioni degli organi comunali o verifiche e risposte d'ufficio. Gli organi comunali o l'amministrazione, tramite il parere degli uffici, di norma risponde alle richieste entro trenta giorni e ne dà informazione e pubblicità nei modi previsti dal regolamento. Le istanze proposte e petizioni di contenuto simili ed analogo per argomento o oggetto, non vengono prese in considerazione se ripresentate entro due anni, in caso di mancata risposta interviene il difensore civico.
10. Al difensore civico del Comune di Muggiò la comunità affida il compito di intervenire per tutelare non giurisdizionalmente cittadini singoli e associati da abusi, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale o di altri organismi promossi dal Comune o dei quali il Comune o dei quali il Comune stesso faccia parte o partecipi anche con altri enti. Il difensore civico interviene su richiesta dei cittadini, di associazioni, di comitati ed associazioni o per propria scelta motivata al Sindaco. Il difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dell'intero Consiglio. Qualora, per due votazioni svolte in sedute diverse, non si raggiunga la maggioranza predetta, il difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dell'intero Consiglio. La Giunta, per l'elezione del difensore, sentita la consulta, viste anche le proposte di associazioni, forze politiche e sociali o di comitati di cittadini, propone al Consiglio non più di tre candidature. Il difensore civico dura in carica per tre anni e svolge le sue funzioni sino a sostituzione. La stessa persona può essere rieletta previa interruzione per un triennio. Il difensore civico per lo svolgimento dei propri compiti, accede a tutti gli atti e documenti dell'amministrazione comunale e di organismi ed enti ad essi connessi, senza limiti di segreto d'ufficio. Egli convoca i responsabili degli uffici competenti al fine di ottenere ogni utile informazione e accedere agli uffici per i propri accertamenti. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie pervenutegli nello svolgimento delle sue funzioni quando si tratti di notizie riservate o segrete ai sensi di legge. In casi di particolare importanza e gravità, il difensore civico ne informa il Sindaco, che sentiti i capigruppo, ne propone verifica e risposta d'ufficio o consiliare, nelle forme poste dal regolamento. Per i requisiti di eleggibilità e incompatibilità conseguenti, di eventuale decadenza, revoca, sostituzione e dimissioni e per quant'altro occorre per lo svolgimento delle funzioni del difensore si fa riferimento al regolamento.
11. Tutti i documenti amministrativi formati, dall'amministrazione comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa o rientranti stabilmente nella sua disponibilità sono pubblici, con esclusione delle categorie di documenti sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento. Sono ammessi, con atti motivati del Sindaco, il differimento e la limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 7,

legge 8 giugno 1990 n. 142, dell'art. 23 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal regolamento. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai cittadini per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, previa richiesta motivata rivolta all'amministrazione comunale. Tale diritto consiste nella facoltà di esaminare gratuitamente e di aver copia, a costo di riproduzione, dei documenti amministrativi richiesti, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e secondo le modalità previste dal regolamento. L'amministrazione adotta ogni provvedimento utile a garantire il massimo esercizio di diritto di informazione e di accesso, anche attraverso la semplificazione delle procedure ed istituendo apposito ufficio denominato ufficio per i diritti dei cittadini.

12. I cittadini ed i soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti coinvolti dall'azione amministrativa sono legittimati ad intervenire nel procedimento tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dal regolamento. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che collettivi portatori di interessi diffusi. L'amministrazione ha l'obbligo di dare comunicazione dell'avviso del procedimento ai soggetti nella cui sfera giuridica possono incidere gli effetti del provvedimento finale. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti e i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
13. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, la fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 11

Referendum

1. Il Comune indice referendum consultivi per conoscere l'orientamento prevalente della comunità su materie di esclusiva competenza comunale.
2. Possono essere oggetto di referendum consultivo tutte le materie consentite dalla legge.
3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione assunta dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dell'intero Consiglio. La proposta è presentata dal Sindaco, dalla Giunta o dai consiglieri. Il referendum è altresì indetto quando sia richiesto dal 10% dei cittadini che abbiano diritto al voto.
4. Il quesito proposto per il referendum consultivo è sottoposto a preventiva valutazione di ammissibilità da parte di una commissione composta dal segretario generale del Comune che la presiede, dal difensore civico e da un membro designato dal Consiglio comunale scelto tra i magistrati ordinari o amministrativi in quiescenza, esperto in giurisprudenza, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi in prima votazione, o in maggioranza assoluta in seconda. La verifica del quesito dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua presentazione. Qualora dalla verifica effettua risulti che il referendum sia improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del comitato promotore al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. In casi eccezionali, con apposita delibera ottenuta con una maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, si potrà estendere tale diritto ai cittadini non italiani, ma stabilmente residenti nel Comune di Muggiò.
6. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per la raccolta delle firme e per l'attestazione di autenticità delle stesse. Il regolamento disciplina il tempo entro il quale deve tenersi il referendum l'eventualità di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno uno o più rappresentanti del comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio ed ogni altra modalità di partecipazione.
7. La consultazione referendaria si considera valida quando abbiano partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto. L'esito del referendum si considera favorevole al quesito sottoposto, qualora in tal senso si sia espressa la maggioranza dei voti validi. Tali voti non potranno comunque essere inferiori, ai fini della validità del referendum, al 25% degli aventi diritto. Gli organismi comunali competenti adottano gli atti di programmazione e di amministrazione occorrenti per recepire gli orientamenti manifestati dalla popolazione nella consultazione referendaria.

Art. 12

Ordinamento degli uffici e del personale

1. L'organizzazione interna dell'Ente è improntata ai principi di:
 - a) separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici di governo, e compiti di gestione amministrativa spettanti al Segretario Generale e ai funzionari con qualifica adeguata o a personale esterno appositamente incaricato, secondo quanto precisato dall'apposito regolamento di organizzazione;
 - b) programmazione della attività per progetti – obiettivo e per programmi;
 - c) monitoraggio delle attività amministrative e dei servizi al fine di individuare la rispondenza agli interessi della comunità e la corrispondenza ai criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa;
 - d) integrazione di competenze fra le articolazioni interne all'ente al fine di favorire l'utenza e la partecipazione alla realizzazione e gestione di progetti e programmi;
 - e) buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - f) professionalità e responsabilità del personale per assicurare al meglio autonomia e funzionalità.
2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in settori funzionali omogenei ed in unità organizzative sotto ordinate di diversa entità e complessità, in conformità all'organizzazione stabilita dalla Giunta comunale e secondo le norme contenute nel regolamento di organizzazione dell'ente.
3. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali secondo criteri di massima mobilità e flessibilità del personale, in modo da assicurare costantemente la rispondenza dell'attività svolta agli indirizzi generali di governo, ai programmi stabiliti dal Consiglio comunale, nonché ai singoli piani operativi della Giunta per l'esecuzione degli stessi, nonché alle direttive impartite dal Segretario generale.

A tal fine la ripartizione e l'assegnazione del personale fra i settori viene stabilita dalla Giunta comunale con apposito organigramma tenendo conto delle qualifiche e profili dei dipendenti, nonché delle attribuzioni e compiti assegnati ai settori.

Le variazioni alla pianta organica e le assegnazioni di cui sopra sono adottate dagli organi competenti sentite le proposte formulate dalla conferenza dei responsabili di settore di cui al successivo art. 13, comma 7.

Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione collettiva, dei profili professionali e delle qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione disciplina fra l'altro le modalità per l'attuazione della flessibilità e mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

4. Sono disciplinati con appositi regolamenti:
 - a) le procedure per l'assunzione del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di attribuzione al Segretario generale e ai responsabili di settore di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - c) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, ove tale normativa non sia già trattata organicamente dai contratti collettivi di cui alla legislazione vigente;
 - d) le modalità per il conferimento delle collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Il Comune, per la copertura dei posti previsti in organico per la qualifica di responsabile di settore o di unità organizzative sotto ordinate, nonché per i posti di alta specializzazione può provvedere con contratti a termine di diritto pubblico.
 Eccezionalmente, con atto motivato potrà procedere anche a mezzo di contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. L'assunzione a tempo determinato disposta ai sensi del presente comma avviene secondo criteri e modalità da stabilirsi nel regolamento per le procedure di assunzione del personale ovvero, quando quest'ultimo non sia stato ancora approvato, nell'atto con cui si procede all'avvio del procedimento di assunzione e non può avere durata superiore a tre anni, salvo rinnovo debitamente motivato. Il rapporto viene revocato anticipatamente con atto motivato qualora sulla base di parametri predeterminati, i risultati conseguiti siano inadeguati rispetto agli obiettivi fissati.
6. Al fine di garantire il riconoscimento dell'attività svolta dal personale, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, sia per gli amministratori che per i cittadini, di ogni procedimento svolto devono essere rese note le fasi istruttorie, la permanenza negli uffici e il personale che ha istruito o definito il provvedimento.
7. Il Comune, nell'intento di favorire le migliori condizioni per una collaborazione efficace, promuove l'accrescimento delle capacità operative attraverso iniziative che, nel rispetto delle leggi, pongano a base del reclutamento e degli avanzamenti di carriera, criteri di qualità, competenza e merito rispetto a quelli dell'anzianità. Il Comune attua programmi di formazione e aggiornamento professionale con riferimento alla evoluzione delle tecniche di gestione e agli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 13

Ruolo e funzioni del segretario generale, del vice segretario, dei responsabili degli uffici. Incarichi esterni.

1. Il Segretario generale, oltre ai compiti spettanti per legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e sulla base delle decisioni assunte dalla Giunta comunale, sovrintende all'attività dei responsabili dei settori e degli incaricati esterni coordinandone l'operato per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi definiti dagli organi politici di governo nonché la rispondenza della stessa agli indirizzi e alle direttive impartite, in ordine ai quali assume le responsabilità unitamente ai predetti responsabili di settore e incaricati esterni.
 Provvede inoltre alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e a tal fine propone, in collaborazione con i rispettivi responsabili, le procedure e le operazioni

necessarie, assegna i relativi compiti agli uffici, assicurandone, d'intesa con i relativi responsabili, la necessaria organizzazione. Roga i contratti nell'interesse del Comune; presiede le commissioni di gara e di concorso potendo delegare tale competenza al responsabile del settore interessato al procedimento; promuove, d'intesa con i responsabili, provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti e alle informazioni e dispone per il rilascio delle copie secondo le norme di regolamento; ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune per i quali la legge non attribuisca la relativa competenza al Sindaco o ad altri organi; adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze; svolge le funzioni che la legge attribuisce al capo del personale.

Il segretario nell'esercizio delle funzioni di direzione e di coordinamento, agisce nel rispetto delle competenze e responsabilità attribuite ai responsabili dei settori. Per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

2. E' istituita la figura professionale del vice segretario comunale per la sostituzione a tutti gli effetti del segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento. Oltre ai compiti appena descritti spettano al vice segretario quelli di direzione e titolarità di una struttura di massima dimensione e la collaborazione con il Segretario generale. La copertura del posto di vice segretario avviene nel rispetto dei requisiti stabiliti per l'accesso alla carica di segretario comunale.
3. La direzione del settore compete ai responsabili appositamente nominati dal Sindaco nel rispetto delle qualifiche e profili professionali e secondo le modalità meglio precisate nel regolamento di organizzazione.

La funzione di direzione, a cui è assicurato il necessario grado di autonomia organizzativa delle risorse umane e strumentali, comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi posti dall'amministrazione comunale, cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi. A tal fine il regolamento di organizzazione stabilisce i compiti attribuiti ai responsabili delle diverse entità organizzative, nonché le modalità di svolgimento dell'attività di coordinamento fra il Segretario Generale e gli stessi, in modo da assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali fra i settori e le loro articolazioni interne e garantire l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

La funzione di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sotto ordinate è esercitata dal responsabile delle stesse, secondo i criteri e le modalità contenute nel regolamento di organizzazione.

4. Ai responsabili di settore e delle entità sotto ordinate compete la gestione amministrativa. In particolare essi svolgono funzioni di direzione, di iniziativa, di coordinamento, di proposta e controllo assicurando che l'attività posta in essere dalle strutture dipendenti risponda sempre all'interesse pubblico. I responsabili individuano un metodo di lavoro per programmi per l'attuazione degli obiettivi prefissati negli atti di indirizzo politico – amministrativo degli organi di governo. L'attività degli uffici e la realizzazione dei programmi e dei progetti è sottoposta a verifica degli organi di governo del Comune, mediante l'istituzione di un servizio di controllo interno; costituito e disciplinato secondo le norme del regolamento di organizzazione. Inoltre essi sono responsabili dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. Il regolamento di organizzazione prevede le modalità di presentazione di relazioni periodiche concernenti lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi prefissati.

I responsabili di settore in particolare:

- a) organizzano il personale e le risorse strumentali loro assegnate. L'organizzazione del personale comporta l'assegnazione ai vari servizi, l'affidamento di compiti e incarichi, lo sviluppo professionale, le verifiche inerenti i risultati conseguiti, l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese quelle disciplinari e per insufficiente rendimento, nonché quelle relative al trasferimento ad altro ufficio. In particolare i responsabili svolgono una verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività sia a livello delle varie entità organizzative che del singolo dipendente secondo le norme previste nel regolamento di organizzazione;
 - b) attribuiscono i trattamenti economici accessori ai dipendenti inseriti nell'ambito di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi e secondo criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione e negli atti di indirizzo adottati dalla Giunta comunale;
 - c) compiono gli atti a rilevanza esterna, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di disposizioni di legge, regolamentari, di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. L'attività di cui alla presente lettera ha luogo esclusivamente quando l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di natura tecnica. Restano altresì esclusi tutti gli atti che la legge riserva agli organi istituzionali del Comune quali le autorizzazioni comunali, di polizia amministrativa, le autorizzazioni e le concessioni edilizie, i provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropriazione che la legge attribuisce genericamente al Comune, nonché tutti gli atti, autorizzazioni e licenze previste dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - d) presiedono le commissioni di concorso e quelle di gara in virtù di apposita delega ricevuta dal Segretario Generale nei casi e con i limiti previsti nel regolamento di organizzazione;
 - e) partecipano, nei casi previsti dall'apposito regolamento, in qualità di esperti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale inerente il proprio settore;
 - f) esercitano poteri di spesa nel rispetto dei criteri di organizzazione e di gestione stabiliti nel regolamento di organizzazione;
 - g) formulano e sottoscrivono i pareri e le attestazioni previste dalle normative vigenti. In caso di loro assenza o impedimento i pareri e attestazioni suddetti vengono resi dal responsabile del servizio interessato.
5. Per il raggiungimento dei particolari obiettivi contenuti negli indirizzi generali di governo o in piani e/o programmi deliberati dal Consiglio e Giunta Comunale, il Sindaco, sentito il Segretario generale, può conferire incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali. Per area funzionale si intende l'insieme coordinato di servizi di volta in volta individuati.
- L'incarico ha una durata non superiore a tre anni.
- Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità e i criteri per la attribuzione degli incarichi suddetti.
6. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o interruzione dell'incarico.
7. Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità per la istituzione di apposite conferenze dei responsabili di settore per coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'ente per studiare e disporre le semplificazioni procedurali, proporre le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro, definire le linee di indirizzo per la attuazione della gestione organizzativa del personale. Tali sedute e conferenze sono presiedute dal Segretario Generale e si tengono almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario Generale, per propria iniziativa o su richieste dei componenti, ne constata la necessità.

8. Per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, il Sindaco può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

CAPO II

Organizzazione dei servizi

Art. 14

Gestione dei servizi

1. Il Comune, per l'adempimento dei propri compiti statutari e di legge, privilegia il ruolo di programmazione degli interventi e di controllo della efficienza, qualità, economicità, socialità della gestione più che quello di intervento e gestione diretta che privilegia solo per gli interventi e le necessità diretti ai cittadini e settori più deboli della comunità o per quelli dove la gestione diretta pubblica è necessaria al fine di garantire la popolazione sull'equità e qualità degli interventi e dei servizi.
Il Comune svolge la sua azione nel rispetto dello statuto impiegando le diverse forme di gestione dei pubblici servizi che la legge prevede. Esso pertanto, secondo i criteri definiti dal regolamento, valuta l'efficacia, efficienza ed economicità della scelta di gestione dei pubblici servizi confrontando quelle possibili e consentite dalla legge, avvalendosi anche della relazione dei revisori dei conti, che sono: in economia o con affidamento a terzi: (in economia, in concessione, in appalto); in forma autonoma (mediante aziende speciali, istituzioni comunali, società per azioni); in collaborazione con altri enti pubblici (mediante convenzioni, con accordi di programma, mediante consorzi).
2. Il conferimento della concessione a terzi di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.
3. Per la gestione dei servizi pubblici a carattere imprenditoriale il Comune può istituire Aziende Speciali. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Il Consiglio comunale ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai loro regolamenti per quanto non sia regolato dalla legge o dallo statuto del Comune. Gli organi della azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale ed amministrativa dell'azienda. Il Sindaco nomina gli amministratori dell'azienda speciale sulla base di criteri appositamente stabiliti dal Consiglio comunale. La nomina è effettuata entro una rosa di candidati espressa da singoli cittadini, dai consiglieri comunali, singolarmente o riuniti in gruppo consiliare e da associazioni ed organismi operanti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi individuati nel citato atto consiliare. Nel rispetto di tali requisiti, il Sindaco dovrà riservare un posto nel Consiglio di Amministrazione ad un candidato proposto dalla minoranza consiliare. Le candidature devono essere accompagnate altresì da un curriculum dei candidati e da una dichiarazione da loro sottoscritta sull'esistenza eventuale di condanne penali in corso e di sottoposizione o proposta di sottoposizione a misure di sicurezza. La revoca del Consiglio di Amministrazione o dei singoli amministratori è disposta quando siano compiuti gravi e persistenti violazioni di legge o di statuto ovvero siano assunte deliberazioni in evidente contrasto con gli indirizzi e finalità disposte dal Comune. Nei casi previsti dalla legge l'intero Consiglio di Amministrazione può essere sciolto per essere ricostituito entro sessanta giorni dalla data del provvedimento

sindacale di scioglimento. Il Consiglio di Amministrazione decade nei casi previsti dalla vigente normativa in materia.

4. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può, costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al precedente comma.
5. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri e gli atti conseguenti. E' di competenza altresì del Consiglio comunale l'approvazione dei patti para sociali. Nelle società di cui sopra la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni agli enti locali soci. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre donazioni destinate ai servizi affidati alle società. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Comune secondo la disciplina vigente.

Titolo IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO,

PATRIMONIALE E CONTABILE DEL COMUNE

Capo I

Gestione, finanze, patrimonio, controllo di gestione

Art. 15

Autonomia finanziaria, bilancio, collegio dei revisori, rendiconto, controlli di gestione, regolamento di contabilità, tesoreria e procedure negoziali

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizione di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili o ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.
3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e

tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da

19

assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. A tal fine è prevista la istituzione del Consiglio tributario ai sensi di legge.

4. La Giunta attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate di norma per il finanziamento del programma di investimenti del Comune. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
5. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale. La Giunta comunale emana direttive in attuazione degli indirizzi consiliari in materia di gestione dei beni patrimoniali e svolge le opportune funzioni di vigilanza. Il Sindaco nomina un responsabile della gestione dei beni patrimoniali comunali in applicazione dei criteri di cui al presente statuto. La Giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi sociali e di interesse pubblico, la Giunta comunale, nella delibera di concessione, motiva e documenta le suddette ragioni sociali e di interesse pubblico. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati con le modalità previste dal regolamento.
6. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti, ai sensi dello Statuto, dalla Giunta comunale che si avvarrà della collaborazione delle competenti Commissioni consiliari per stabilire i criteri di impostazione, i contenuti di maggior rilievo, i programmi, gli obiettivi.
7. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, approva il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Il piano viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
8. Il collegio dei revisori dei conti è un organo comunale con funzioni di controllo giuridico e contabile e di consulenza per gli aspetti economici e finanziari dell'ente a norma dell'articolo 57 legge 142/90. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di 3 membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I revisori dei conti inoltre devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la eleggibilità alla carica di consigliere

comunale e requisiti di compatibilità per la carica di assessore comunale. Sono inoltre incompatibili alla carica coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e coloro che, pur essendo iscritti agli albi professionali, hanno un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con enti pubblici. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili per inadempienza e decadono dall'ufficio per la perdita di uno dei requisiti soggettivi sopra previsti. I corrispettivi dovuti ai revisori sono determinati dal Consiglio comunale all'inizio di ciascun triennio, nell'osservanza delle norme di legge. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

9. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee – guida delle attività di controllo della gestione. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua le strutture operative, i metodi, indicatori e parametri quali strumenti di sviluppo o strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
10. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, le modalità di gestione della finanza e della contabilità del Comune, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale.
11. Il servizio di tesoreria o la concessione delle entrate comunali è affidato dal Consiglio comunale a un istituto di credito o altra società autorizzata per legge, che disponga di una sede operativa in Muggiò. Il regolamento di contabilità comunale stabilisce le modalità relative ai servizi di tesoreria e ai servizi che comportano maneggio di denaro.
12. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina per la disciplina dei contratti. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

Entrata in vigore, modifiche, regolamenti

Art. 16

Disposizioni finali

1. Lo statuto contiene finalità, aspirazioni ed espressioni di volontà. Esso nasce nel mese di ottobre del 1991 e risponde alle esigenze interpretate, per questa data, dal Consiglio comunale per l'intera comunità. Esso avvia nuove forme di partecipazione in momenti difficili dal punto di vista morale ed ideale più che economico. Lo statuto pertanto si pone come avvio di un processo più che testo definitivo.
2. Il Consiglio, in presenza di proposte interne al Consiglio o provenienti da cittadini singoli o associati promuove il dibattito e confronto, nel rispetto dello statuto stesso, per giungere alle modifiche di miglioramento, integrazione e precisazione. Il Comune ne promuove inoltre l'attuazione e la corretta interpretazione con la predisposizione e approvazione dei regolamenti.
3. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale almeno trenta giorni prima dell'adunanza consiliare, dandone pubblico avviso. La proposta di deliberazione di abrogazione di una o più norme dello statuto è presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quelle di deliberazione delle nuove norme o del nuovo statuto. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale e viene effettuata con gli stessi criteri di votazione previsti dalla legge per l'approvazione dello statuto: l'abrogazione assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo. Le proposte di revisione o di abrogazione di norme statutarie respinte dal Consiglio non sono riproponibili, se non sia trascorso un periodo di due anni dalla precedente determinazione.
4. Lo statuto, per le materie che la legge non dichiara di riserva statutaria, rinvia la necessaria disciplina di dettaglio ai regolamenti comunali che il Consiglio comunale adotta nell'esercizio del potere attribuito al Comune dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto. L'aggiornamento dei regolamenti conseguente a modifiche dello statuto deve avvenire entro sei mesi dalla data di esecutività delle modifiche statutarie. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo di controllo, vengono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo. Il Comune adotta idonee forme di pubblicità all'inizio del procedimento di deliberazione dei regolamenti comunali e vaglia ogni proposta dei cittadini, delle associazioni e degli altri organi di partecipazione. La segreteria comunale conserva la raccolta aggiornata dei regolamenti comunali a disposizione dei cittadini, degli amministratori, degli organismi di partecipazione, delle libere associazioni.
5. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale di controllo, è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e resta affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
6. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore le norme vigenti, in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990 n. 142 e lo statuto, in particolare svolgeranno il loro compito le commissioni esistenti in attesa di nomina di quelle interne permanenti. Inoltre per tutto quanto non contemplato dallo statuto, per lo svolgimento dei propri compiti, il Comune fa riferimento alle leggi ed al costume della comunità.

7. Il Comune provvede alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa nei termini indicati dall'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Consiglio comunale provvede all'adozione del nuovo statuto per il funzionamento delle aziende municipalizzate esistenti, rendendolo conforme alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e allo statuto comunale.

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 17

Elezione del Presidente del Consiglio e del vice presidente

1. Nelle more dell'adozione del regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta del Consiglio comunale successiva allo svolgimento delle elezioni, dopo l'adozione della deliberazione di convalida degli eletti.
2. Nel corso della prima votazione, per poter essere eletto, il Presidente dovrà riportare la maggioranza dei tre quarti dei membri assegnati. Nel corso della eventuale seconda votazione il Presidente risulterà eletto qualora riporti la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. Alla terza votazione, ove necessaria, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ambito della seconda votazione e risulterà eletto colui che ottiene più voti.
3. Le prime due votazioni potranno tenersi nella medesima seduta a distanza di almeno un'ora una dall'altra. La terza votazione dovrà tenersi in apposita seduta da convocarsi, a cura del Sindaco, entro cinque giorni da quella di cui ai commi precedenti.
4. Qualora nel corso della prima seduta non si pervenga all'elezione del Presidente si può procedere comunque alla comunicazione dei componenti della Giunta e alla discussione ed approvazione degli indirizzi di governo.
5. Successivamente all'elezione del Presidente, il Consiglio elegge un Vice presidente con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati nel corso della prima votazione; qualora nessuno dei candidati consegua tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulterà eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.